

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 120/2020

del 25 settembre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1379]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, punto 11c (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), e capo II, punto 31r (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32020 R 1087**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione, del 23 luglio 2020 (GU L 239 del 24.7.2020, pag. 12)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 170 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32020 R 1087**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione, del 23 luglio 2020 (GU L 239 del 24.7.2020, pag. 12)".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 239 del 24.7.2020, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

